

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALLARI GALLI, MONTINARO, NOCCHI e LONGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1991

Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra

ONOREVOLI SENATORI. – I concorsi ordinari per esami e titoli nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e il concorso magistrale ordinario per esami e titoli per la copertura di posti disponibili nel triennio 1989-90, 1990-91 e 1991-92 sono stati approvati con decreto ministeriale il 23 marzo 1990, e i relativi bandi sono stati rispettivamente pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1990 e dell'11 settembre 1990.

Il ritardo dell'approvazione e della pubblicazione dei concorsi rispetto alla validità delle relative graduatorie di merito ha determinato una situazione anomala e discriminatoria. Infatti al 31 agosto 1991 solo

le graduatorie del concorso magistrale erano state definitivamente approvate in tutte le province. Per quanto riguarda le scuole medie di primo grado la situazione è diversificata: mentre al 31 agosto 1991 alcune graduatorie erano già state approvate, per diverse classi di concorso e in diverse province italiane si attendeva ancora la conclusione degli esami. Nelle scuole secondarie superiori i ritardi sono stati ancora più gravi. Si è così determinato un danno economico nei confronti di quei docenti costretti ad entrare in ruolo in ritardo rispetto alla disponibilità dei posti. In molti casi docenti vincitori di concorso potranno entrare in servizio solo nell'anno scolastico 1992/1993. Inoltre si deve consi-

derare che per quanto riguarda il concorso magistrale le nomine sono state effettuate solo con riguardo agli anni scolastici 1990-91 e 1991-92: ciò a causa di meccanismi di immissione in ruolo precedentemente definiti. Inoltre proprio nel corso dell'anno scolastico 1991-92 in alcune province, ed in particolare per la scuola elementare, si è avuta l'applicazione alle graduatorie per titoli ed esami di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 26 giugno 1991. In tal modo sono stati dilatati considerabilmente, anche per l'effetto di recupero di situazioni pregresse, i contingenti dei posti assegnati alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per sanare la situazione sopra indicata da molte parti si è posta la richiesta di una proroga di almeno un anno dell'efficacia delle graduatorie compilate in relazione ai predetti concorsi. Di fronte alla necessità di procedere ad un intervento sul nuovo assetto concorsuale, faticosamente definito da non molto tempo e dopo notevole difficoltà, ci sembra opportuno che esso assuma le caratteristiche di un intervento non contingente ma di carattere strutturale avente cioè efficacia di lungo periodo. È infatti oggi del tutto prevedibile che difficoltà analoghe a quelle occorse nelle occasioni ricordate possano manifestarsi anche nel prossimo futuro. È per questo motivo, e al fine di realizzare un più coerente e rigoroso funzionamento dell'insieme del sistema concorsuale, che il disegno di legge che presentiamo propone di costituire una graduatoria permanente in corrispondenza ad ogni graduatoria triennale dei concorsi per titoli ed esami del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

A tale graduatoria viene assegnato ogni anno il 50 per cento dei posti disponibili per il concorso per titoli ed esami, cioè il 25 per cento del totale dei posti disponibili. Le graduatorie triennali si dovranno integrare con quelle permanenti al momento stesso

della loro compilazione e funzioneranno separatamente da quelle per il loro triennio di validità.

Il sistema proposto si estende ai concorsi per titoli ed esami del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) appartenente alla quinta qualifica funzionale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, e a quello delle accademie e dei conservatori di musica di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Inoltre lo stesso principio si estende alle graduatorie previste per la selezione del personale all'estero.

L'introduzione della graduatoria permanente in tutti gli ordini di scuola consente di non interrompere il processo di reclutamento e soprattutto elimina il principio, che si sta rilevando sempre più improponibile, che obbliga i concorrenti a ripetere più volte una stessa prova concorsuale già positivamente superata. In questo modo si riducono anche notevolmente i termini della partecipazione e dell'affollamento delle prove concorsuali e quindi si rende più agevole la loro pratica effettuazione.

L'articolo 2 del disegno di legge intende dare una risposta ai problemi derivanti dal fenomeno del soprannumero dei docenti. Questo è presente già oggi in specie nella scuola media con riferimento a determinate categorie, quali gli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica. La previsione di consentire il passaggio di cattedra per materie affini diverse da quelle in cui si è abilitati può consentire in prospettiva di far fronte ai fenomeni di soprannumero che potranno ulteriormente manifestarsi in relazione al fenomeno del decremento di natalità e a causa dei processi di ristrutturazione e di riforma che prima o poi dovranno investire anche la scuola secondaria superiore.

Nella convinzione che si tratti di un provvedimento utile per un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche ne sollecitiamo una discussione attenta e urgente in questo scorcio finale di legislatura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Graduatorie permanenti e triennali  
dei concorsi per titoli ed esami)*

1. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e quelle previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, compilate in prima applicazione delle leggi suddette, hanno validità permanente.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono integrate con le graduatorie triennali dei candidati che superino i successivi concorsi per titoli ed esami indetti alla regolare scadenza.

3. Alle graduatorie triennali relative ai concorsi per titoli ed esami e alle selezioni per il personale all'estero, sono attribuiti il 50 per cento dei posti annualmente destinati ai medesimi concorsi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito annualmente alla corrispondente graduatoria permanente integrata.

4. Nel caso di esaurimento di graduatorie del concorso triennale per titoli ed esami o di quelle previste per le selezioni all'estero, i posti ad esse riservati sono destinati alle corrispondenti graduatorie permanenti. L'esaurimento delle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui tratta il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, deve intendersi riferito anche alle graduatorie permanenti.

5. I candidati già inseriti in una graduatoria permanente del concorso per titoli ed esami o in quelle compilate per le procedure di selezione per il personale all'estero, possono partecipare ai successivi concorsi

per titoli ed esami o alle successive selezioni al fine di migliorare il punteggio conseguito e la conseguente collocazione in graduatoria.

6. Ai fini delle nomine in ruolo le graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo sono prorogate e hanno validità, in conformità in quanto stabilito dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fino alla pubblicazione delle graduatorie compilate in base alla effettuazione dei successivi concorsi per titoli ed esami.

## Art. 2.

### *(Mobilità interna e passaggi di cattedra)*

1. Le disposizioni in cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono estese anche al personale docente che si venga a trovare stabilmente in posizione di soprannumero rispetto all'insegnamento di cui risulta titolare o alla disciplina insegnata.

2. I corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al secondo comma dello stesso articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono da istituirsi obbligatoriamente e hanno valore abilitante. Le loro modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie degli aspiranti al passaggio di cattedra.